

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2518

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(PINTO)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 3655)

*approvato dalla Camera dei deputati il 10 giugno 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 giugno 1997*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia  
di quote latte

## INDICE

Disegno di legge .....	<i>Pag.</i> 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	» 6

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 1997, N. 118*All'articolo 1:*

al comma 1, primo periodo, le parole: «10 luglio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 1997»;

al comma 1, secondo periodo, le parole: «ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per le politiche agricole ed al Parlamento»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «a ripetere le somme trattenute in meno» sono sostituite dalle seguenti: «a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno»;

al comma 3, ultimo periodo, le parole: «per il periodo 1995-1996, è differito al 31 agosto 1997» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, è differito al 30 settembre 1997»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «10 giugno 1997» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1997»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1997-1998, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1996-1997 non versate.

4-ter. L'AIMA è obbligata a fornire alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai periodi 1995-1996 e 1996-1997 ed annate successive».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis. - 1. Il programma per l'abbandono volontario totale o parziale della produzione lattiera attraverso la cessione a pagamento all'AIMA, da parte degli allevatori che intendono cessare o diminuire la produzione di latte nelle loro aziende, delle relative quote in vista della redistribuzione, allo stesso prezzo, da parte dell'AIMA, agli allevatori che intendono essere legittimati ad aumentare la produzione delle proprie stalle, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, di cui alla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, è sospeso.

2. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione del programma medesimo.

3. Il programma per l'abbandono volontario totale della produzione lattiera di cui all'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, ed il programma di assegnazione gratuita di quota di cui all'articolo 1, commi da 17 a 20, del medesimo decreto-legge, sono sospesi.

4. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione dei programmi medesimi».

*Decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1997.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti in materia di quote latte**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga dell'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, sulla base della relazione da questa presentata ed al fine di acquisire in tempo utile, per l'effettuazione delle operazioni di compensazione, i dati definitivi della produzione nazionale lattiera per i periodi 1995-1996 e 1996-1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è prorogata sino al 10 luglio 1997, anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Disposizioni urgenti in materia di quote latte**

Articolo 1.

1. L'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è prorogata sino al **31 agosto** 1997, anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del decreto-legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'AIMA provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'AIMA provvede a ripetere le somme trattenute in meno. Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto per il periodo 1995-1996, è differito al 31 agosto 1997.

4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536/1993, della Commissione del 9 marzo 1993, è differita al 10 giugno 1997 ed è redatta in conformità al modello approvato dall'AIMA, da sottoscrivere anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalità, gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata. Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione può disporre le opportune verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468.



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

dei Ministri, al Ministro per le politiche agricole ed al Parlamento una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati.

2. *Identico.*

3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'AIMA provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'AIMA provvede a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno. Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, è differito al 30 settembre 1997.

4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536/1993, della Commissione del 9 marzo 1993, è differita al 30 giugno 1997 ed è redatta in conformità al modello approvato dall'AIMA, da sottoscrivere anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalità, gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata. Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione può disporre le opportune verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468.

4-bis. Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1997-1998, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1996-1997 non versate.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

4-ter. L'AIMA è obbligata a fornire alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai periodi 1995-1996 e 1996-1997 ed annate successive.

5. Identico.

#### Articolo 1-bis.

1. Il programma per l'abbandono volontario totale o parziale della produzione lattiera attraverso la cessione a pagamento all'AIMA, da parte degli allevatori che intendono cessare o diminuire la produzione di latte nelle loro aziende, delle relative quote in vista della redistribuzione, allo stesso prezzo, da parte dell'AIMA, agli allevatori che intendono essere legittimati ad aumentare la produzione delle proprie stalle, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, di cui alla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, è sospeso.

2. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione del programma medesimo.

3. Il programma per l'abbandono volontario totale della produzione lattiera di cui all'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, ed il programma di assegnazione gratuita di quota di cui all'articolo 1, commi da 17 a 20, del medesimo decreto-legge, sono sospesi.

4. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione dei programmi medesimi.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1997.

SCÀLFARO

PRODI - PINTO - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati*)

